

IVA

L'esenzione Iva collegata alla fornitura delle schede carburante

di **Marco Peirola**

Le **carte carburante** che la controllante mette a disposizione delle proprie controllate a fronte di una maggiorazione costituisce un'**operazione di finanziamento**, esente da Iva ai sensi dell'[articolo 135, par. 1, lett. b\), Direttiva 2006/112/CE](#).

È la conclusione della **Corte di giustizia UE** nella **causa C-235/18 del 15 maggio 2019** (*Vega International*), con la quale i giudici dell'Unione – facendo applicazione dei principi espressi nella **sentenza Auto Lease** (**causa C-185/01 del 6 febbraio 2003**) – hanno **escluso che la cessione del carburante possa considerarsi effettuata direttamente nei confronti della controllante**, con successiva rivendita alle controllate che hanno effettuato i rifornimenti presso gli impianti di distribuzione.

In termini pratici, **negare** che l'operazione compiuta dalla controllante nei confronti delle controllate abbia natura di **cessione di beni** (nella specie, di carburante), qualificandosi invece come **servizio di finanziamento**, implica il **divieto di detrazione/rimborso dell'Iva addebitata dagli impianti di distribuzione**, in ragione – ed è questo l'aspetto interessante – non già della **natura esente dell'operazione attiva** effettuata dalla controllante a favore delle controllate, ma del fatto che **l'operazione passiva della controllante non integra una cessione**.

L'[articolo 14, par. 1, Direttiva 2006/112/CE](#) fornisce la definizione generale di **cessione di beni**, stabilendo che per tale s'intende il **trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario**,

Nel caso in esame, si è trattato di verificare se gli **esercenti gli impianti di distribuzione** abbiano effettivamente **trasferito alla controllante il potere di disporre del carburante come proprietario**.

A questo proposito entra in gioco la **sentenza Auto Lease**, sopra richiamata, con la quale la Corte europea ha dovuto decidere se, nell'ambito di un **contratto di locazione di finanziaria** di un autoveicolo, sussista una **cessione di beni** – nella specie, carburante – a favore della **società di leasing**, qualora l'utilizzatore fornisca il proprio **veicolo in nome e per conto della società concedente**.

Di rilievo i **punti 34-36 della sentenza**, secondo cui: *“è pacifico che il locatario del veicolo in leasing è autorizzato a disporre del carburante come se ne fosse il proprietario. Egli ottiene infatti il carburante direttamente nelle stazioni di servizio e l'Auto Lease non dispone mai del potere di decidere in che modo e per quali scopi debba essere utilizzato il carburante.*

*La tesi secondo cui il **carburante sarebbe ceduto all'Auto Lease** poiché il locatario del veicolo in leasing **acquista il carburante in nome e per conto di quest'ultima**, che anticipa il prezzo di tale bene, **non può essere accolta**. Come giustamente afferma la Commissione, **le cessioni sono state effettuate solo apparentemente a spese dell'Auto Lease**. Infatti, da una parte, le mensilità ad essa versate rappresentano solo un anticipo. Dall'altra, il consumo effettivo, stabilito alla fine dell'anno, **deve essere coperto finanziariamente dal locatario del veicolo in leasing**, il quale, di conseguenza, **sopporta interamente i costi della cessione di carburante**.*

*Pertanto, l'accordo relativo alla gestione di carburante non è un contratto di cessione di carburante, ma piuttosto un **contratto di finanziamento dell'acquisto** di esso. **L'Auto Lease non acquista il carburante per rivenderlo in seguito al locatario del veicolo in leasing**, ma quest'ultimo acquista il carburante, scegliendone liberamente la qualità e la quantità nonché il momento dell'acquisto. L'Auto Lease esercita in realtà **funzioni di finanziatore nei confronti del locatario** di un veicolo in leasing".*

Le stesse considerazioni e conclusioni sono applicabili, *mutatis mutandis*, alla fattispecie oggetto della sentenza *Vega International*, siccome **la controllante non acquisisce alcun potere di disposizione sul carburante**; il carburante, infatti, viene **acquistato dalle controllate**, a loro discrezione, **direttamente presso le stazioni** di rifornimento con il relativo **pagamento a carico delle controllate stesse**.

La controllante, pertanto, si limita a mettere a disposizione delle proprie controllate uno strumento, cioè le carte carburante, che consente l'acquisto del carburante, svolgendo nei loro confronti un **ruolo di intermediazione**.

Non acquistando il carburante, la controllante **non può chiedere il rimborso dell'imposta** ad essa addebitata dalle stazioni di rifornimento.

Dopodiché, la Corte sposta l'attenzione sulla **classificazione dell'operazione attiva**, rappresentata dalla messa a disposizione delle carte carburante a favore delle controllate.

Dovendosi escludere, alla luce delle considerazioni che precedono, che la controllante effettui una **cessione di carburante nei loro confronti**, l'operazione integra, in via residuale, ex [articolo 24 Direttiva 2006/112/CE](#), una **prestazione di servizi**, alla quale viene attribuita **natura di servizio finanziario, esente da Iva** ai sensi del citato [articolo 135, par. 1, lett. b\), della stessa Direttiva](#), nella parte in cui richiama la concessione di crediti.

Con le **carte carburante**, infatti, la controllante finanzia l'**acquisto del carburante da parte delle controllate** e, quindi, deve applicare il **titolo di esenzione in sede di addebito della maggiorazione**.

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)